

DELIBERA N. 331/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T. A. FORMAT S.R.L. (FORNITORE
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN AMBITO
LOCALE “TELERAMA) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito *“Codice di autoregolamentazione”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 9 luglio 2024 (prot. n. 0189636), successivamente integrata in data 12 luglio 2024 (prot. n. 0192876), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione del 19 giugno 2024, a firma dell'Avv. Francesco Calabro in nome e per conto dell'Associazione “Lecce Città Pubblica”, a sostegno della candidatura del Dott. Carlo Maria Salvemini candidato Sindaco, nei confronti della società T. A. Format S.r.l. (emittente televisiva “Telerama”) in quanto, durante la competizione per il turno di ballottaggio nel rinnovo del Comune di Lecce, è andata in onda in data 18 giugno 2024 “*la registrazione integrale di un incontro, avvenuto domenica 16 giugno u.s., tra la candidata Sindaca al Comune di Lecce, Sen. Adriana Poli Bortone, e i giornalisti (tra i quali dei direttori) di quattro testate, locali e non. Con una scritta in altro a sinistra, l'emittente ha informato i telespettatori che si trattava uno «spazio autogestito a pagamento». Nelle pause di questo spazio autogestito a pagamento - che non è stato collocato in una trasmissione che fungesse da «contenitore», ma ha costituito esso stesso una trasmissione che si è protratta per circa un'ora e mezzo - sono andati in onda dei piccoli spazi autogestiti a pagamento, sempre della stessa candidata*”, il tutto in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato regionale competente, dopo aver verificato dal proprio sistema di monitoraggio la “*messa in onda di MAP dalle ore 21:26:46 alle 22:58:34 di cui alla segnalazione pervenuta*”, in data 19 giugno 2024 contestava all'emittente televisiva “Telerama” la violazione delle relative disposizioni, richiedendo, altresì, il 24 giugno seguente “*una integrazione documentale e precisamente il listino e l'avvenuto pagamento del Map in contestazione*” e, ritenendo avvenuta la violazione in materia di messaggi autogestiti a pagamento, ha proposto al riguardo “*l'adozione di provvedimenti sanzionatori*”;

ESAMINATE le memorie del 20 giugno 2024 con le quali “Telerama” ha rappresentato in sintesi:

- *in relazione al quadro normativo la correttezza dell'operato dell'emittente televisiva;*
- *di aver assicurato le medesime condizioni di accesso ed economiche a tutti i soggetti politici impegnati in tutte le competizioni elettorali;*
- *a nulla rileva la durata della messa in onda, che dall'Associazione deducente viene capziosamente specificata in circa un'ora e mezzo, atteso che l'apparato normativo non fissa alcun limite temporale per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento;*
- *alla luce di quanto evidenziato, data l'infondatezza della segnalazione, chiede l'archiviazione del procedimento;*

ESAMINATI gli accertamenti istruttori e la documentazione in atti, ed in particolare la nota integrativa del 12 luglio 2024, nei quali il Comitato regionale competente ha evidenziato che:

- *il giorno 18 giugno 2024 è stata mandata in onda, sull'emittente Telerama, la registrazione integrale dell'incontro avvenuto domenica 16 giugno 2024 tra la candidata*

Sindaca al Comune di Lecce, Sen. Adriana Poli Bortone, e i giornalisti di Repubblica, il Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, il Direttore dell'emittente Telerama, l'editorialista del Corriere del Mezzogiorno e il Direttore del Quotidiano di Lecce;

- alle ore 21:26:47 appare una videata azzurra con al centro scritto "Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento. Alle 21.27 il conduttore avvia il confronto televisivo, presentando i giornalisti sopracitati e la candidata in parola interessata al ballottaggio. In alto a sinistra, l'emittente ha informato i telespettatori che si trattava di uno «spazio politico autogestito a pagamento»;

- alle 21:46:10 si rileva una interruzione del confronto e riappare la schermata con al centro scritto "Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento". Subito dopo appare una videata azzurra con al centro scritto "Messaggi autogestiti a pagamento elezioni amministrative 2024" ed inizia un MAP della stessa senatrice Poli Bortone con sovrimpresso in alto a sinistra "ballottaggi 23/24 giugno 2024 - Comune di Lecce" ed in basso a sinistra il soggetto politico committente. Quest'ultima scritta è visibile solo all'inizio e alla fine del MAP. Il MAP termina alle ore 21:47.12 sec. Seguono varie pubblicità dell'emittente;

- dalle 21:51 riprende il confronto avviato alle 21.26, sempre con gli stessi ospiti e stesso contest, preceduto dalla videata azzurra con al centro scritto "Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento" – È sempre presente la sovraimpressione, in alto a sinistra, di «Spazio politico autogestito a pagamento» e prosegue fino alle ore 22.19.18. Segue interruzione con spot pubblicitari fino alle ore 22.23:08. Dalle ore 22:23.09 e fino alle ore 22.36:58 ricomincia il confronto con i soliti ospiti e la candidata al ballottaggio, nelle modalità già citate. Alle 22.37 viene mandato in onda il MAP della stessa senatrice Poli Bortone (preceduto da una videata azzurra con al centro scritto "Messaggi autogestiti a pagamento elezioni amministrative 2024" con sovrimpresso in alto a sinistra "ballottaggi 23/24 giugno 2024 - Comune di Lecce" ed in basso a sinistra il soggetto politico committente) seguito da spot pubblicitari che termina alle ore 22:40. Il MAP è preceduto da una videata recante la scritta al centro "Spazio politico autogestito a pagamento" e nella videata successiva reca sovrimpresso il soggetto politico committente. Alle 22.40 riprende il confronto tra la candidata e i giornalisti già citati fino alle ore 22.58. Il confronto si chiude [con] una videata azzurra con al centro scritto "Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento";

RILEVATO che dalla registrazione del confronto televisivo da parte dell'emittente televisiva "Telerama" del 18 giugno 2024, risulta che:

- i temi affrontati [...] hanno riguardato la politica regionale, locale e nazionale, il programma elettorale della candidata Poli Bortone, la transizione ecologica, le piste ciclabili, la viabilità e le problematiche in generale riferite al comune di Lecce;

- inoltre, dal listino delle tariffe relativo ai costi dei MAP - richiesto dal Corecom Puglia all'emittente Telerama - si rilevano le tariffe per gli "Spazi autogestiti" della durata di 5/10 minuti da mandare in onda nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e le tariffe relative agli "Speciali" della durata di 15/30/60/90 minuti", realizzati questi in esterna in occasione di congressi, incontri, comizi, presentazione liste con interviste ai protagonisti e con fascia oraria secondo disponibilità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000, i messaggi politici autogestiti "... non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori ...";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del *Codice di autoregolamentazione* e in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per «messaggio politico autogestito a pagamento», “ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”;

CONSIDERATO che lo spazio dal titolo “*Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento*” non può essere ricondotto al genere “*messaggio politico a pagamento*”, quanto piuttosto – come da listino – agli Speciali che risultano privi delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di riferimento: sotto il profilo della durata, che è pari a circa un'ora e mezzo, sebbene la legge non fissi un limite massimo di durata per i messaggi autogestiti a pagamento, questa comunque non può essere indefinita ma deve essere strettamente funzionale allo scopo perseguito vale a dire limitata alla “*esposizione di un programma o di una opinione politica*”;

CONSIDERATO inoltre che il messaggio politico autogestito a pagamento non deve essere tale da eludere il dettato normativo in materia di “*comunicazione politica*” e “*informazione*” anche sotto il profilo delle concrete modalità di realizzazione: nel caso di specie, la discussione di temi a valenza politica e il confronto della Sen. Adriana Poli Bortone, candidato Sindaco, alla presenza di quattro giornalisti e del conduttore sembrano piuttosto configurare gli elementi tipici del programma di informazione come definito dall'art. 2, *lett. b)*, del citato *Codice di autoregolamentazione*;

CONSIDERATO comunque il vigente divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che lo Speciale oggetto di segnalazione, nonostante la denominazione “*Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento*”, non sia riconducibile alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dal citato *Codice di autoregolamentazione* e dalla delibera dell'Autorità n. 122/24/CONS, così come rappresentato dal Comitato regionale competente, risultando altresì interrotto nella sua lunga durata da due brevi messaggi a pagamento della Sen. Adriana Poli Bortone, alle ore 22:46:10 e alle ore 22:37;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società T.A. Format S.r.l., esercente l'emittente televisiva "Telerama" di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per i quindici giorni successivi, un messaggio in cui si dia atto dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* per aver trasmesso, durante il turno di ballottaggio nelle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Lecce, lo Speciale del 18 giugno 2024, dal titolo "*Elezioni Amministrative 2024: Spazio politico Autogestito a pagamento*", interrotto da due brevi messaggi autogestiti a pagamento del candidato Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone, in violazione della normativa vigente in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, allo Speciale e ai messaggi autogestiti a pagamento oggetto del procedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società T.A. Format S.r.l., al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba